

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 237. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 469.

Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per le merci offerte in dono all'Associazione italiana della Croce Rossa e da questa importate per essere gratuitamente distribuite nel Regno.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 388;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le merci e i materiali offerti in dono all'Associazione italiana della Croce Rossa e da questa importati, a decorrere dal 25 aprile 1945, per essere gratuitamente distribuiti nel Regno sono esenti, fino a nuova disposizione, dal pagamento dei diritti doganali.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana entrerà in vigore dalla data di tale ri-

torno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO —
CORBINO — BROSIO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 253. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 470.

Liquidazione di un indennizzo a favore dei produttori di bietole dell'Italia settentrionale nella campagna 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il fondo accantonato presso la Società approvvigionamento bietole e vendita zucchero, costituito dalla quota di L. 300 al quintale sul prezzo di vendita dello zucchero di produzione anteriore al 1° novembre 1944 è destinato al pagamento di un indennizzo a favore degli agricoltori delle provincie dell'Italia settentrionale che non hanno potuto, per cause di forza maggiore, consegnare agli zuccherifici ed alle distillerie per la lavorazione, le bietole da essi obbligatoriamente coltivate nella campagna 1944, secondo i piani provinciali delle colture.

Art. 2.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato pro quota, nei limiti della disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente, dalla Società approvvigionamento bietole e vendita zucchero per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio e sulla base degli elenchi da questi compilati. Gli elenchi dovranno indicare il nome dell'agricoltore avente diritto all'indennizzo, la misura unitaria di questo, il quantitativo di bietole non consegnate agli zuccherifici e l'importo complessivo dell'indennizzo da corrispondere.